CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

VEICOLI PROTETTI BY CREDEMASSICURAZIONI

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da credemleasing S.p.a. per la locazione finanziaria di veicoli

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Danni) – Edizione CRSMO08954DUE0725
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Danni) – Edizione CRSMO08954DUE0725
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari") – Edizione CRSMO08954T0725
- **Modulo di Adesione (fac simile)**

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO08954XUE0725
Data di ultimo aggiornamento 1 luglio 2025

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Veicoli Protetti by Credemassicurazioni**

Data ultimo aggiornamento: 01/07/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Veicoli Protetti by Credemassicurazioni è una polizza collettiva ad adesione facoltativa che offre garanzie assicurative per la copertura di danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, oltre a tutela legale e assistenza e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli intestato ad un cliente (Assicurato) di Credemleasing S.p.A. (contraente della presente assicurazione).

Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni al Veicolo** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, mediante le seguenti garanzie:

- ✓ **Furto e Incendio:** furto o rapina, consumato o tentato, parziale o totale, compresi i danni subiti dal veicolo assicurato, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. Incendio, scoppio, esplosione o azione diretta del fulmine, ricorso terzi da incendio.
- ✓ **Cristalli:** rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi.
- ✓ **Eventi Naturali e Atti Vandalici:** eventi naturali quali grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali, eruzioni vulcaniche. Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
- ✓ **Collisione** (*disponibile per le sole Autovetture*): danni materiali e diretti derivanti da collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio, avvenuta durante la circolazione.
- ✓ **Kasko:** danni materiali e diretti in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

La polizza prevede, inoltre, le garanzie:

- ✓ **Tutela Legale:** le garanzie operano per i sinistri relativi alla circolazione stradale del veicolo assicurato e prevedono il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato in caso di controversie penali e civili, in fase giudiziale o stragiudiziale.
- ✓ **Assistenza:** prestazioni di assistenza stradale fornite in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a incidente stradale, guasto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, furto e rapina, forature e danni agli pneumatici.

A seconda delle tue esigenze e bisogni, puoi scegliere fra diverse combinazioni di garanzie. Sono operanti solo le garanzie da te selezionate ed espressamente indicate nel modulo di adesione

L'assicurazione è prestata per le seguenti tipologie di veicoli:

- Autovetture destinate al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti, compreso il conducente
- Autocarri (fino a 35 quintali e oltre i 35 quintali) ed i relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose, sia in conto proprio che in conto terzi
- Camper, Motorcaravan, Motorhome e altri simili veicoli
- Autobetoniere comprensive o non comprensive delle relative attrezzature specifiche.

Sono assicurabili esclusivamente i veicoli aventi **valore assicurato** non superiore a € 150.000.

Che cosa non è assicurato?

Le garanzie della sezione **Danni al Veicolo** non sono operanti in caso di danni al veicolo assicurato causati da:

- ✗ Partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ✗ Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- ✗ Dolo dell'assicurato o di altro utilizzatore del veicolo assicurato.
- ✗ Atti di guerra, ostilità (guerra dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare o invasione:
- ✗ Fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da tali eventi, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.

Relativamente alle garanzie **Collisione** e **Kasko**, non sono indennizzati i danni:

- ✗ Causati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o psicotrope sanzionato ai sensi degli Articoli 186, 187del Codice della Strada;
- ✗ Causati dal conducente non abilitato alla guida, escluso il caso di patente scaduta o in attesa di rilascio, purché o il rilascio avvenga entro 6 mesi dal sinistro
- ✗ Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non associato ad altro danno indennizzabile.
- ✗ Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Relativamente alla garanzia **Cristalli**, non sono risarciti i danni:

- ✗ Conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
- ✗ Colpa grave dell'Assicurato o di altro utilizzatore del veicolo assicurato;
- ✗ Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Le garanzie relative alla sezione di **Tutela Legale** non operano con riferimento a:

- ✗ Materia fiscale o amministrativa;
- ✗ Casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo assicurato o ha la patente scaduta e non rinnovata entro 90 giorni dal sinistro, il veicolo è usato in modo difforme rispetto alla destinazione o all'uso indicato nella carta di circolazione, il veicolo è privo di assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ Casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti o per omissione di fermata e assistenza salvo che l'assicurato sia assolto con decisione definitiva in sede penale.
- ✗ Casi in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool.

La garanzia **Assistenza** non viene prestata in caso di:

- ✗ Dolo dell'Assicurato;
- ✗ Utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada.

Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.

Massimali previsti per le garanzie di Veicoli Protetti by Credemassicurazioni:

- **Garanzie Furto e Incendio**, **Eventi Naturali** e **Atti Vandalici**, **Collisione**, **Kasko**: massimale pari al Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione.
- **Garanzia Cristalli**: massimale pari a **€ 1.000 per sinistro**.
- **Garanzia Ricorso Terzi da Incendio**: massimale pari a **€ 150.000 per sinistro**, senza applicazione di scoperti o franchigie.
- **Garanzia Tutela Legale:** massimale pari a **€ 30.000 per sinistro**, senza limite annuo (esclusa la copertura Anticipo cauzione penale).
- **Garanzia Anticipo Cauzione Penale:** massimale pari a **€ 15.000 per sinistro**, senza limite annuo.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nei paesi della Unione Europea (UE) e in quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata "Carta Verde", ad esclusione di Marocco e Albania.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.
- Se trasferisci la residenza fuori dal territorio italiano, lo devi comunicare immediatamente a Credemassicurazioni.

Quando e come devo pagare?

Il premio è definito annualmente ed è comprensivo di imposte. Il premio assicurativo è corrisposto con la stessa periodicità e secondo le modalità previste per il pagamento dei canoni di leasing, come indicato nel contratto di locazione finanziaria a cui la copertura assicurativa è collegata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia alle ore 24:00 del giorno precedente la decorrenza del contratto di leasing, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

La durata dell'assicurazione coincide con quella del contratto di leasing al quale è abbinata la copertura e non prevede il tacito rinnovo. La copertura assicurativa termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza del contratto di leasing.

Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso** entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, puoi **recedere annualmente** con un preavviso di 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Per le coperture assicurative stipulate a seguito di un contratto di locazione finanziaria, è possibile recedere, nei termini previsti, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

Fermo restando il preventivo assenso del contraente, per esercitare il diritto di recesso devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata AR, PEC, per il tramite dell'Intermediario).

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

Prodotto: Veicoli Protetti by Credemassicurazioni

Data di aggiornamento: 01/07/2025 **Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente e l'Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie previste dalla polizza Veicoli Protetti by Credemassicurazioni possono essere acquistate, a seconda dei bisogni e delle esigenze dell'Assicurato, unicamente nelle combinazioni previste nei pacchetti disponibili: BASIC, PREMIUM, TOP, TOP COLLISIONE e TOP KASKO. Per maggiore dettaglio riguardo ai singoli pacchetti acquistabili si veda il paragrafo "**Garanzie e Pacchetti Acquistabili**" facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. Il pacchetto di garanzie scelto dall'Assicurato è indicato nel modulo di adesione. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le garanzie della sezione **Furto e Incendio** non sono operanti in caso di danni causati al veicolo assicurato da:

- ✗ colpa grave dell'Assicurato o di altro utilizzatore del veicolo assicurato;
- ✗ atti vandalici o dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Con riferimento alla garanzia **Cristalli**, non sono risarciti i danni a gruppi ottici e specchi retrovisori interni ed esterni, mentre riguardo agli **Eventi Naturali**, non sono risarciti i danni per colpa grave dell'Assicurato o di altro utilizzatore del Veicolo assicurato.

Con riferimento alla garanzia **Ricorso terzi da Incendio** non sono risarciti i danni:

- ✗ subìti dall'Assicurato o dalle cose che ha in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo e dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- ✗ subìti, dove l'Assicurato è una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- ✗ da inquinamento o da contaminazione;
- ✗ cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Relativamente alle garanzie **Collisione** e **Kasko** non sono risarciti i danni:

- ✗ cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- ✗ cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su per- corsi fuoristrada;
- ✗ conseguenti a furto o incendio del veicolo.

Le garanzie relative alla sezione **Tutela Legale** non operano con riferimento a:

- ✗ fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ✗ fatti conseguenti a eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, navi e natanti da diporto o aeromobili, o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato (es. piste) o su funi metalliche (es. funivie o impianti simili);

- fatti dolosi degli assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- casi in cui il veicolo assicurato non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- casi in cui il veicolo assicurato non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e uso indicati sulla carta di circolazione;
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- vertenze con Credemassicurazioni, ad eccezione della procedura di risarcimento diretto, e Credem- leasing;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- sinistri relativi a violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada;
- se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, non sono coperte le spese per: compensi a percentuale (patti quota lite), quelli per querele archiviate o senza rinvio a giudizio, gli onorari di avvocati domiciliatari non indicati da ARAG, spese di trasferta, esecuzioni forzate oltre il secondo tentativo, mediazione non obbligatoria, imposte e oneri fiscali (salvo spese giustizia), multe e sanzioni, spese parti civili contro l'Assicurato, costi non concordati con ARAG, onorari duplicati e spese recuperate dalla controparte.
- Inoltre, la garanzia Tutela Legale non copre, rispettivamente: nella garanzia "Delitti colposi o contravvenzioni": le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.; nella garanzia "Delitti dolosi": i) le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione; ii) le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.; nella garanzia "Ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale": i) le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.; nella garanzia "Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale": i) le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; ii) le spese sostenute da soggetti diversi dal locatario in base a un contratto di leasing e dal conducente; nella garanzia "Opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada": i) le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso; ii) se l'importo della sanzione è inferiore a € 100; iii) le spese sostenute da soggetti diversi dal locatario in base a un contratto di leasing e dal conducente; nella garanzia "Opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa": i) le spese sostenute da soggetti diversi dalla società di leasing, dal locatario in base a un contratto di leasing e dal conducente autorizzato. Infine, a) nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del veicolo non sono connessi ad incidente stradale; b) nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, dalla conclusione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o dall'estinzione del reato per prescrizione; c) nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero; d) nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, detenzione o altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero; e) le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative accessorie (ritiro, sospensione, revoca della patente) non sono coperte se non derivano da incidente stradale o se la fase stragiudiziale non è gestita da ARAG.; f) le spese sostenute per gli accordi tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del Perito/ consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

La garanzia **Assistenza** non viene prestata:
- In caso di indisponibilità del Veicolo per manutenzione, montaggio accessori o interventi non coperti dalla polizza;
- Per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- Stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Danni al Veicolo coperti dalle garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici, Collisione, Kasko

Per le ***Autovetture***, Credemassicurazioni risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l'indennizzo al netto di uno scoperto variabile in funzione della provincia dell'Assicurato, come segue:

FASCIA A) Province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Medio Campidano, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia- Tempio, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo:

- Garanzie **FURTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 10% con il minimo di € 500; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 15% con il minimo di € 500.
- Garanzie **COLLISIONE E KASKO**: prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 10% con il minimo di € 750; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 15% con il minimo di € 750.

FASCIA B) Province di Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia:

- Garanzie **FURTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 15% con il minimo di € 500; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 20% con il minimo di € 500.
- Garanzie **COLLISIONE E KASKO:** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 15% con il minimo di € 750; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 20% con il minimo di € 750.

FASCIA C) Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Napoli:

- Garanzie F**URTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 25% con il minimo di € 500; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 30% con il minimo di € 500.

- Garanzie **COLLISIONE E KASKO:** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 25% con il minimo di € 750; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 30% con il minimo di € 750.

Per gli ***Autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture*** Credemassicurazioni risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate come segue:

- Garanzie **FURTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI** prevedono in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 10% con il minimo di € 500; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 15% e minimo di € 500.
- Garanzia **KASKO**: prevede in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata uno scoperto del 10% con il minimo di € 750; mentre, nel caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, lo scoperto è del 15% con il minimo di € 750.

Garanzia **TUTELA LEGALE**: i) Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 avvocato per ogni grado di giudizio; ii) Nel caso di vertenze fra Assicurati, le garanzie operano solo a favore del Contraente; iii) La garanzia violazione del codice della strada copre le spese sostenute se il valore della sanzione è pari a € 100; iv) Se un assicuratore di R.C. assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.

Garanzia **ASSISTENZA - Prestazioni e servizi - assistenza autovetture:** 25.2.4 Autovettura in sostituzione: limite massimo 7 gg, in caso di impossibilità utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina dove è ricoverato il veicolo); limite massimo 30 gg in caso di furto totale del veicolo assicurato; 25.2.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino/25.2.3 Recupero difficoltoso del veicolo/ 25.2.6 Rientro degli occupanti del Veicolo Assicurato: Massimale € 260; 25.2.5 Invio di un'autoambulanza: Massimale € 210; 25.2.8 Anticipo di denaro per spese di prima necessità: Massimale €520; 25.2.11 Rientro Funerario: Massimale € 5.200 una persona/Massimale complessivo € 20.700 in caso di più persone.

Prestazioni e servizi assistenza autovetture ibride/elettriche: 25.3.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino: Massimale € 350; 25.3.2 Veicolo con conducente: Per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di €500; 25.3.3 Collaboratrice domestica: Fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni dalla struttura sanitaria.

Prestazioni e servizi assistenza camper e autocarri fino a 35 quintali: 25.4.2 Soccorso stradale e traino/25.4.3 Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici/25.4.4 Recupero difficoltoso del veicolo: Massimale € 500; 25.4.5 Trasferimento delle merci trasportate: Massimale € 260; 25.4.6 Veicolo in sostituzione: per un massimo 7 giorni in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il veicolo); per un massimo 10 giorni in caso di furto totale del veicolo. **Prestazioni e servizi assistenza autocarri oltre 35 quintali:** 25.5.1 Invio di un'autoambulanza: Massimale € 210; 25.5.2 Rimessaggio e custodia: Massimale € 260 per annualità assicurativa; 25.5.3 Invio di un autista: Massimale € 260; 25.5.5 Rientro Funerario: Massimale € 5.200 una persona e Massimale complessivo € 20.700 in caso di più persone; 25.5.6 Recupero del veicolo/ 25.5.7 Soccorso stradale – Traino: Massimale € 2.000 per annualità assicurativa; 25.5.7 Soccorso stradale - Interventi e riparazioni sul posto: Massimale € 260;25.5.8 Spese di hotel: limite € 80 per notte Massimo di 3 notti;25.5.9 Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio In Italia: Massimale € 260 per evento All'estero, Massimale € 800 per evento; 25.5.11 Interprete a disposizione: Massimale € 520.

A chi è rivolto questo prodotto?

Veicoli Protetti by Credemassicurazioni è rivolto ai soggetti sottoscrittori di un contratto di locazione finanziaria di veicoli con Credemleasing ed è collocato esclusivamente in abbinamento a tale contratto. Copre danni materiali e diretti al veicolo (incendio, furto, eventi atmosferici, cristalli, collisione e kasko), assistenza stradale e tutela legale (in caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato).

Quali costi devo sostenere?

Il premio include i costi di intermediazione, pari al 25%, e i costi di gestione del contratto, pari al 10%, calcolati sul premio versato al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, fax 0522442041, e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html. La Funzione Reclami di Credemassicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it**.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo nella liquidazione dei sinistri si procede con una perizia contrattuale: due periti nominati dalle parti e, se necessario, un terzo perito scelto dagli stessi o dal Presidente del Tribunale competente. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto si applicano le seguenti aliquote d'imposta sul premio imponibile: 13,50% per garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Collisione e Kasko (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002), 12,50% per la Tutela Legale e 10% per l'Assistenza.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

VEICOLI PROTETTI BY CREDEMASSICURAZIONI

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli

Polizza collettiva N. 90000035ZB di Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Da consegnare al potenziale Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRSMO08954T0725
Data di ultimo aggiornamento 1 luglio 2025

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

INTRODUZIONE

Veicoli Protetti è una polizza collettiva ad adesione facoltativa, che offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo Assicurato*, oltre a garanzie di *Tutela Legale* e *Assistenza*. e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli riferito ad un cliente di Credemleasing S.p.A.

QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- **Hai stipulato un contratto di locazione finanziaria con Credemleasing S.p.A. e ti interessa assicurare il veicolo oggetto della locazione finanziaria dai danni materiali e diretti causati da incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, collisione, ribaltamento o uscite di strada e beneficiare anche dei servizi di assistenza stradale e tutela legale in caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato.**

QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- **Non hai stipulato un contratto di locazione finanziaria di veicoli con Credemleasing S.p.A.**

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

GARANZIE E PACCHETTI ACQUISTABILI

VEICOLI PROTETTI by Credemassicurazioni prevede le garanzie a copertura del Veicolo elencate nella "Tabella garanzie" che possono essere acquistate, a seconda degli specifici bisogni ed esigenze dell'*Assicurato*, nelle combinazioni indicate di seguito:

TABELLA GARANZIE

DANNI AL VEICOLO		ALTRE GARANZIE	
	Furto e Incendio		**Tutela Legale**
	Cristalli		**Assistenza**
	Eventi Naturali e Atti Vandalici		
	Collisione (disponibile per le sole Autovetture)		
★★★	**Kasko**		

Ogni sezione illustra le garanzie offerte, i rischi esclusi, e cosa fare in caso di *Sinistro*.

COMBINAZIONI ACQUISTABILI

L'*Assicurato* può acquistare, a seconda delle proprie esigenze e bisogni, diverse combinazioni di garanzie.

Sono operanti esclusivamente le garanzie selezionate ed esplicitamente indicate nel *Modulo di Adesione*.

PACCHETTO	GARANZIE
Pacchetto BASIC	Furto e Incendio
Pacchetto PREMIUM	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza
Pacchetto TOP	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici
Pacchetto TOP COLLISIONE (disponibile per le sole *Autovetture*)	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici Collisione
Pacchetto TOP KASKO	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici Kasko

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNI DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)	800 – 27.33.36
Per attivare le prestazioni di Assistenza (numero attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno)	800 – 95.44.07

Indice

GLOSSARIO 1

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1

1 VEICOLI ASSICURABILI E GARANZIE PRESTATE 1
2 DURATA DELLA COPERTURA 3
3 RECESSO 3
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 4
5 DOVE VALE LA COPERTURA 4
6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 4
7 ALTRE INFORMAZIONI 5
8 COMUNICAZIONI 5

DANNI AL VEICOLO – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 6

SEZIONE FURTO E INCENDIO 6

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE 6
10 CHE COSA NON È ASSICURATO 7

SEZIONE CRISTALLI 7

11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 7
12 CHE COSA NON È ASSICURATO 8

SEZIONE EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI 8

13 CHE COSA POSSO ASSICURARE 8
14 CHE COSA NON È ASSICURATO 9

SEZIONE COLLISIONE 9

15 CHE COSA POSSO ASSICURARE 9
16 CHE COSA NON È ASSICURATO 9

SEZIONE KASKO 10

17 CHE COSA POSSO ASSICURARE 10
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 10
19 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 11
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 13

SEZIONE TUTELA LEGALE 15

21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 15
22 CHE COSA NON È ASSICURATO 18
23 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 19
24 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 20

SEZIONE ASSISTENZA 22

25 CHE COSA POSSO ASSICURARE 22
26 CHE COSA NON È ASSICURATO 31
27 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI 32
28 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 33

ALLEGATI

FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCESSORI

Apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti *Antifurto*, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, purché stabilmente fissati sul *Veicolo Assicurato* e compresi nel *Valore Assicurato* in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-*Leasing*, come risultante da fattura/e d'acquisto.

ANTIFURTO

Idoneo impianto elettronico antifurto e/o "immobilizzatore elettronico", installato a regola d'arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale.

AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Area personale, a disposizione dell'*Assicurato*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

ASSICURATO

La persona, la società o ente che, avendo stipulato un contratto di *Leasing* con il *Contraente*, ha sottoscritto il *Modulo di Adesione*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che *Credemassicurazioni* si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

AUTOVETTURE

Veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti, compreso il conducente.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di *Credemassicurazioni*, alla gestione dei Sinistri della sezione "*Assistenza*".

CENTRALE OPERATIVA

La centrale operativa di *Blue Assistance* che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *Assistenza* previsti in *Polizza*.

COMPAGNIA / COMPAGNIA ASSICURATRICE

La società che fornisce la *Copertura Assicurativa* ovvero *Credemassicurazioni*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero Credemleasing S.p.A.

COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa da *Credemassicurazioni* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale *Credemassicurazioni* stessa è obbligata al pagamento dell'*Indennizzo* al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A. impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia

DANNO TOTALE

Il danno il cui costo di riparazione e ripristino del *Veicolo Assicurato* sia maggiore o uguale al *Valore Commerciale* dello stesso, ovvero in caso di perdita totale a seguito di *Furto* o *Rapina*. Per le sole *Autovetture*, la perdita si considera totale quando le spese di riparazione del *Veicolo Assicurato* superano l'80% del *Valore Commerciale* al momento del *Sinistro*.

ENTE VINCOLATARIO

Il Contraente.

FASE GIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO

Il fatto doloso o colposo, contrario alle norme di legge, che cagiona ai terzi un danno ingiusto. La commissione di un fatto illecito obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

L'impossessarsi del *Veicolo Assicurato*, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCENDIO

Combustione con fiamma del *Veicolo Assicurato*, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, compresa l'azione del fulmine o dello *Scoppio*, anche esterno.

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* in caso di *Sinistro*.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.

LEASING

La locazione finanziaria erogata dal Contraente all'*Assicurato* regolata da contratto nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del finanziamento.

MODULO DI ADESIONE

Documento sottoscritto dall'*Assicurato* con il quale richiede l'adesione alla presente *Polizza* collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle garanzie.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle *Parti* (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

Importo pagato dal Contraente, in nome e per conto dell'*Assicurato*, per l'attivazione delle *Coperture Assicurative* previste nel *Modulo di Adesione*.

RAPINA

L'impossessarsi del *Veicolo Assicurato*, sottraendolo o facendoselo consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alla persona o minacce, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REATO

Azione od omissione vietata dalla legge penale e sanzionata dall'Autorità Giudiziaria. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RECESSO

Diritto dell'*Assicurato* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il *Valore Commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione prevista per la violazione di una norma di diritto amministrativo.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del *Veicolo Assicurato* per eccesso di pressione interna.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese liquidate in sentenza dal giudice e poste a carico della parte soccombente, che deve dunque rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

UTILIZZATORE

Il soggetto, diverso dal proprietario, che utilizza il veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria dietro il pagamento di un canone.

VALORE ASSICURATO

Il costo del *Veicolo Assicurato* risultante dalla fattura/e di acquisto, al netto dell'I.V.A. e di eventuali sconti, comprensivo di "optional" ed "*Accessori*", e di altre attrezzature specifiche, costi di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione. Nell'interesse esclusivo dell'*Assicurato* ed a condizione che per quest'ultimo sia un costo fiscalmente non detraibile, il Contraente potrà dichiarare al momento dell'emissione del *Modulo di Adesione* che il valore da assicurare sia comprensivo dell'I.V.A. di legge.

VALORE COMMERCIALE
Si fa riferimento al valore riportato dalla rivista "Quattroruote Professional" di Editoriale Domus; nel caso di veicolo non quotato dalla rivista, si farà riferimento al valore del bene in comune commercio.

VEICOLO ASSICURATO
Il veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria – *Leasing*.

VERTENZA
Controversia tra l'*Assicurato* e un terzo. Ai fini delle presenti condizioni di assicurazione sono Vertenze le controversie di natura civile, penale o amministrativa.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
"Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose."

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI
"Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893."

ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
"Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto."

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE
"L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali."

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
"Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità."

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie

1 VEICOLI ASSICURABILI E GARANZIE PRESTATE

1.1 TIPOLOGIE DI VEICOLI ASSICURABILI

L'Assicurazione è prestata per le seguenti tipologie di Veicoliå oggetto di contratto di *Leasing* stipulato dall'*Assicurato* con Credemleasing:

- **Autovetture destinate al trasporto di persone**, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti, compreso il conducente
- **Autocarri (fino a 35 quintali e oltre i 35 quintali) ed i relativi rimorchi** per il trasporto di persone o cose, sia in conto proprio che in conto terzi
- **Camper, Motorcaravan, Motorhome e altri simili veicoli**
- **Autobetoniere comprensive o non comprensive delle relative attrezzature specifiche**

Sono assicurabili i veicoli aventi *Valore Assicurato* non superiore ad Euro 150.000.

1.2 GARANZIE PRESTATE

VEICOLI PROTETTI by Credemassicurazioni prevede le garanzie a copertura del Veicolo elencate nella seguente Tabella e illustrate nelle singole Sezioni contrattuali:

DANNI AL VEICOLO		
	Furto e Incendio	***Furto*** o *Rapina*, consumato o tentato, parziale o totale, compresi i danni subiti dal *Veicolo Assicurato*, fermo o in circolazione, dopo il *Furto* o la *Rapina*.
		Incendio, *Scoppio*, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine; ricorso terzi da *Incendio*, *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'*Incendio* o dall'esplosione o dallo Scoppio o dal fumo conseguente all'*Incendio* del *Veicolo Assicurato*.
	Cristalli	Rottura dei ***Cristalli*** delimitanti l'abitacolo del *Veicolo Assicurato*, dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
	Eventi Naturali e Atti Vandalici	Grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali, eruzioni vulcaniche.
		Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
	Collisione (disponibile per le sole *Autovetture*)	Danni materiali e diretti derivanti da **collisione** con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio, avvenuta durante la circolazione.
★★★	**Kasko**	Danni materiali e diretti in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.
ALTRE GARANZIE		
	Tutela Legale	Le garanzie di Tutela Legale operano per i *Sinistri* relativi alla circolazione stradale del *Veicolo Assicurato* e prevedono il **rimborso delle spese legali sostenute** dall'*Assicurato* in caso di controversie penali e civili, in *Fase Giudiziale* o *Stragiudiziale*, ad esclusione delle eventuali controversie contrattuali con *Credemassicurazioni*.

	Assistenza	**Prestazioni di *Assistenza* stradale** fornite in caso di *Impossibilità* di *Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* dovuto a *Incidente* stradale, *Guasto*, *Incendio*, fulmine, esplosione e *Scoppio*, furto e rapina, forature e danni agli pneumatici, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Le garanzie previste dalla polizza possono essere acquistate, a seconda degli specifici bisogni ed esigenze dell'*Assicurato,* **unicamente** nelle combinazioni previste di seguito:

Pacchetto	Garanzie
Pacchetto BASIC	Furto e Incendio
Pacchetto PREMIUM	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza
Pacchetto TOP	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici
Pacchetto TOP COLLISIONE (disponibile per le sole *Autovetture*)	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici Collisione
Pacchetto TOP KASKO	Furto e Incendio Cristalli Tutela Legale Assistenza Eventi Naturali e Atti Vandalici Kasko

La polizza è facoltativa e si rivolge a clienti che hanno stipulato un contratto di locazione finanziaria con Credemleasing S.p.A. La polizza non può essere distribuita in modo autonomo e separato (c.d modalità *stand alone*).

1.3 DICHIARAZIONI DELL'*ASSICURATO*

Le dichiarazioni dell'*Assicurato* devono essere esatte, veritiere e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione delle *Coperture*, ai sensi degli art. *1892*, *1893* e *1894* del Codice Civile.

Articolo *1893* del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che l'*Assicurato* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il cliente al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se l'*Assicurato* trasferisce la sede legale o la residenza fuori dall'Italia, deve informare immediatamente *Credemassicurazioni*. Le garanzie terminano dalle ore 24:00 del giorno in cui l'*Assicurato* si è trasferito.

Se l'*Assicurato* non informa *Credemassicurazioni* del trasferimento, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, deve anche risarcire *Credemassicurazioni* per qualsiasi danno derivante da questa omissione.

2 DURATA DELLA *COPERTURA*

2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE *COPERTURE*

L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di *Leasing* al quale è abbinata la *Copertura* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del *Premio*.

L'Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di *Leasing* al quale è abbinata la *Copertura* e non prevede tacito rinnovo. Le *Coperture Assicurative* cessano pertanto alle ore 24:00 del giorno di scadenza del contratto di *Leasing*.

In ogni caso, l'Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

a. Esercizio del diritto di *Recesso*
b. Trasferimento della residenza dell'*Assicurato* al di fuori del territorio italiano
c. Estinzione anticipata totale del contratto di *Leasing*
d. Mancato pagamento del *Premio* annuo

3 *RECESSO*

3.1 FACOLTÀ DI *RECESSO*

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, l'*Assicurato* ha la facoltà di recedere dall'assicurazione stessa, fermo restando il preventivo assenso del *Contraente*.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di *Recesso* quale risulta dal timbro postale d'invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* viene rimborsato all'*Assicurato*, per il tramite del *Contraente*, il *Premio* pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

3.2 FACOLTÀ DI *RECESSO* IN CORSO DI CONTRATTO

L'*Assicurato* può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione, fermo restando il preventivo assenso del *Contraente*.

Nel caso di esercizio della facoltà di *Recesso* nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cessano di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stato esercitato il *Recesso*.

3.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI *RECESSO*

Per esercitare il diritto di *Recesso* l'*Assicurato* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 3.1 e 3.2:

i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine fa fede la data di ricezione della raccomandata);
ii. Inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata di *Credemassicurazioni*;
iii. Recarsi di persona presso la sede di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* dove è stata sottoscritta l'assicurazione, consegnando a mano la richiesta firmata (in questo caso, farà fede la data del timbro di ricevimento apposta rispettivamente da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*).

I recapiti di *Credemassicurazioni* sono disponibili al paragrafo 8 – Comunicazioni.
L'esercizio del *Recesso* non comporta l'applicazione di costi a carico dell'*Assicurato*.

4 INFORMAZIONI SUL *PREMIO*

4.1 PAGAMENTO DEL *PREMIO*

Il *Premio* è definito annualmente, in base alle garanzie acquistate, al tipo di *Veicolo Assicurato,* al suo valore e alla provincia di residenza dell'*Assicurato*. Il *Premio* annuo dovuto dall'*Assicurato* in relazione alle garanzie acquistate è riportato nel *Modulo di Adesione*.

Il *Premio* è pagato dall'*Assicurato* alla data di scadenza dei 'canoni di leasing' relativi al contratto di Leasing al quale è abbinata la *Copertura Assicurativa*, utilizzando le stesse modalità di pagamento.
Il *Contraente* incassa il *Premio* per conto di *Credemassicurazioni*, secondo le scadenze convenute, in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dalla stessa a Credemleasing S.p.A.

4.2 REGIME FISCALE

Al contratto si applicano le aliquote fiscali di seguito indicate:

Garanzie		Aliquota d'imposta applicata
★★★	**Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali e Atti Vandalici, Collisione e Kasko**	**13,50%** (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)
	Tutela Legale	**12,50%**
	Assistenza	**10%**

5 DOVE VALE LA *COPERTURA*

5.1 DOVE VALE LA *COPERTURA*

L'assicurazione è operante per i *Sinistri* verificatisi nei paesi della Unione Europea (UE) e per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata "Carta Verde", ad esclusione di Marocco e Albania.

6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

6.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI *LEASING*

Nel caso di estinzione anticipata del contratto di *Leasing* al quale è collegata la *Polizza*, cessano tutte le garanzie e l'assicurazione deve intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del contratto di *Leasing*.

In tal caso all'*Assicurato*, per il tramite del *Contraente*, è restituita la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo non goduto entro 60 giorni dalla data di cessazione della *Polizza*.
In caso di cessione del contratto di *Leasing*, il nuovo *Utilizzatore* del veicolo può decidere se:

- Mantenere la *Copertura* -> in questo caso il nuovo *Utilizzatore* diventa soggetto *Assicurato*, a far data dal perfezionamento della cessione del contratto di *Leasing*, e si assume l'onere del pagamento del Premio che, secondo quanto previsto all'art. 4.1 "Pagamento del Premio", varia a seconda della sua residenza;
- Estinguere la *Copertura* -> in questo caso all'*Assicurato*, primo *Utilizzatore* del veicolo, è restituita, per il tramite del *Contraente*, la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo non goduto entro 60 giorni dalla data di cessazione della *Polizza*.

È onere di Credemleasing notificare tempestivamente a *Credemassicurazioni* la scelta compiuta dal nuovo *Utilizzatore* in relazione alla *Polizza*.

7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, è infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è regolato in *Polizza*, valgono le norme di legge.

7.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. *1916* del Codice Civile, nei confronti del conducente e dei trasportati del *Veicolo Assicurato*.

Articolo *1916* del Codice Civile: cosa vuol dire?
L'*Assicurato* può ricevere l'Indennizzo, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

7.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. *2952* del Codice Civile.

Articolo *2952* del Codice Civile: cosa vuol dire?
Per il prodotto "VEICOLI PROTETTI by Credemassicurazioni", l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

7.5 VINCOLO

La *Polizza* è vincolata a favore del *Contraente*; di conseguenza in caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* che è liquidato a termini di *Polizza*, non è pagato da *Credemassicurazioni* senza il preventivo assenso del *Contraente*. Similmente non possono avere luogo diminuzioni delle somme assicurate, storni o *Recesso* dal contratto senza il preventivo consenso scritto di Credemleasing S.p.A.

8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DEL *CONTRAENTE* E DELL'*ASSICURATO*

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto di assicurazione, tutte le comunicazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* a *Credemassicurazioni* devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE E ALL'ASSICURATO

Credemassicurazioni trasmette le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e il *Contraente* e/o l'*Assicurato* possono avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

8.3 *AREA RISERVATA – HOME INSURANCE*

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), l'*Assicurato* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

DANNI AL VEICOLO – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

Le seguenti sezioni illustrano le garanzie offerte, i rischi esclusi, e cosa fare in caso di *Sinistro* che provochi un danno al *Veicolo Assicurato*.

DANNI AL VEICOLO	
	Furto e Incendio
	Cristalli
	Eventi Naturali e Atti Vandalici
	Collisione (disponibile per le sole *Autovetture*)
★★★	**Kasko**

SEZIONE FURTO E INCENDIO

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti dal *Veicolo Assicurato* compresi gli *Accessori*, per l'uso a cui sono destinati, in conseguenza di:

- ***Furto*** o *Rapina*, consumato o tentato, parziale o totale, compresi i danni subiti dal *Veicolo Assicurato*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina;
- ***Incendio***, *Scoppio*, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine;
- **Ricorso terzi** da *Incendio*, *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*Incendio* o dall'esplosione o dallo *Scoppio* o dal fumo conseguente all'*Incendio* del *Veicolo Assicurato*:
  - a cose di terzi quando il *Veicolo Assicurato* non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
  - al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

9.2 SOMMA ASSICURATA

La prestazione assicurativa non può eccedere i seguenti limiti massimi:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
	Furto e Incendio	Pari al *Valore Assicurato* del *Veicolo Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*.
	Ricorso terzi da *Incendio*	Euro 150.000 per *Sinistro* (senza applicazione di scoperti e franchigie).

Alla garanzia "Furto e Incendio" si applicano i limiti di copertura indicati all'art. 19.1.

10 CHE COSA NON È ASSICURATO

10.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati al *Veicolo Assicurato* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *Sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *Incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- colpa grave dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che in caso di *Incendio*;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Con riferimento alla garanzia "*Ricorso terzi da Incendio*" *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:

- subìti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subìti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

A seguito di un'eruzione vulcanica, il *Veicolo Assicurato* viene danneggiato dalla cenere e dalla lava.

SEZIONE CRISTALLI

11 CHE COSA POSSO ASSICURARE

11.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per le spese sostenute per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione dei **Cristalli** delimitanti l'abitacolo del *Veicolo Assicurato*, a seguito di rottura dei medesimi

dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

11.2 SOMMA ASSICURATA

La prestazione assicurativa non può eccedere i seguenti limiti massimi:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
	Cristalli	Euro 1.000 per *Sinistro*

Alla garanzia "Cristalli" si applicano i limiti di copertura indicati all'art. 19.1.

12 CHE COSA NON È ASSICURATO

12.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati al *Veicolo Assicurato* da:
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *Sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- colpa grave dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Con riferimento alla garanzia "*Cristalli*" *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:
- conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

SEZIONE EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI

13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni al veicolo derivanti da:
- grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d'aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali, eruzioni vulcaniche
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio

13.2 SOMMA ASSICURATA

La prestazione assicurativa non può eccedere i seguenti limiti massimi:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
	Eventi Naturali e Atti Vandalici	Pari al *Valore Assicurato* del *Veicolo Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*.

Alla garanzia "Eventi Naturali e Atti Vandalici" si applicano i limiti di copertura indicati all'art. 19.1

14 CHE COSA NON È ASSICURATO

14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati al *Veicolo Assicurato* da:
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *Sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- colpa grave dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*.

SEZIONE COLLISIONE

15 CHE COSA POSSO ASSICURARE

15.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato nel *Modulo di Adesione* e senza applicazione del disposto di cui all'Art. *1907* del Codice Civile per la riparazione dei danni materiali e diretti derivanti da **collisione** con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio, avvenuta durante la circolazione.

Questa garanzia può essere acquistata per le sole *Autovetture* ad esclusione quindi di Autocarri ed i relativi rimorchi, Autobetoniere, Camper, Motorcaravan, Motorhome e altri simili veicoli.

15.2 SOMMA ASSICURATA

La prestazione assicurativa non potrà eccedere i seguenti limiti massimi:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
	Collisione	Pari al *Valore Assicurato* del *Veicolo Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*.

Alla garanzia "Collisione" si applicano i limiti di copertura indicati all'art. 19.1.

16 CHE COSA NON È ASSICURATO

16.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati al *Veicolo Assicurato* da:
- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *Sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Con riferimento alla garanzia "Collisione" *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:

- provocati dal conducente che, al momento del *Sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada;
- provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *Sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *Percorsi Fuoristrada*;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al *Furto* o all'Incendio del *Veicolo Assicurato*.

SEZIONE KASKO

17 CHE COSA POSSO ASSICURARE

17.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni si obbliga a indennizzare l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti riportati dal *Veicolo Assicurato* in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

17.2 SOMMA ASSICURATA

La prestazione assicurativa non potrà eccedere i seguenti limiti massimi:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
★★★	**Kasko**	Pari al *Valore Assicurato* del *Veicolo Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*.

Alla garanzia "Kasko" si applicano i limiti di copertura indicati all'art. 19.1

18 CHE COSA NON È ASSICURATO

18.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati al *Veicolo Assicurato* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *Sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* e/o di altro eventuale utilizzatore del *Veicolo Assicurato*;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali.

Con riferimento alla garanzia "*Kasko*" *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:

- provocati dal conducente che, al momento del *Sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'Art. 186 o dell'Art. 187 del Codice della Strada;

- provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del *Sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *Percorsi Fuoristrada*;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al *Furto* o all'*Incendio* del *Veicolo Assicurato*.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

Il *Veicolo Assicurato* ha subito dei danni a seguito di collisione con altro veicolo e conseguente uscita di strada. La polizia stradale intervenuta sul posto a seguito dell'incidente, sanziona il conducente del *Veicolo Assicurato* per guida in stato di ebbrezza.

DANNI AL VEICOLO - LIMITAZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

I seguenti articoli disciplinano i limiti contrattuali e gli obblighi in caso di *Sinistro* applicabili a tutte le garanzie per danni al veicolo descritti nelle Sezioni precedenti.

19 LIMITI DI *INDENNIZZO*, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

19.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, gli *Scoperti* e le *Franchigie* per le garanzie "*Danni al Veicolo*". I limiti di *Indennizzo*, gli *Scoperti* e le *Franchigie* riportati nella tabella successiva operano per singolo *Sinistro*, se non diversamente previsto.

LIMITI DI COPERTURA – Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici, Collisione, Kasko
Credemassicurazioni, per le *Autovetture*, risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l'*Indennizzo* al netto di uno *Scoperto* variabile in funzione della provincia dell'*Assicurato*

Autovetture **Provincia Assicurato**	***Scoperto*** **(presso carrozzeria convenzionata)**	***Scoperto*** **(presso carrozzeria non convenzionata)**
FASCIA A Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Medio Campidano, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 10% con il minimo di € 500	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 15% con il minimo di € 500
	Collisione e Kasko: 10% con il minimo di € 750	**Collisione e Kasko:** 15% con il minimo di € 750
FASCIA B Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 15% con il minimo di € 500	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 20% con il minimo di € 500
	Collisione e Kasko: 15% con il minimo di € 750	**Collisione e Kasko:** 20% con il minimo di € 750
FASCIA C Bari, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Napoli	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 25% con il minimo di € 500	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 30% con il minimo di € 500
	Collisione e Kasko: 25% con il minimo di € 750	**Collisione e Kasko:** 30% con il minimo di € 750
Autocarri e altri veicoli diversi dalle *Autovetture*	***Scoperto*** **(presso carrozzeria convenzionata)**	***Scoperto*** **(presso carrozzeria non convenzionata)**
Tutte le province	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 10% con il minimo di € 500	**Furto e Incendio, Eventi Naturali e Atti Vandalici:** 15% con il minimo di € 500
	Kasko: 10% con il minimo di € 750	**Kasko:** 15% con il minimo di € 750

Esempio

Il *Veicolo Assicurato* è un'*Autovettura* che ha subito dei danni a seguito di collisione con altro veicolo e conseguente uscita di strada. L'*Assicurato* vive in provincia di Treviso e decide di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con Credemassicurazioni. Il *Sinistro* risulta indennizzabile tramite la garanzia Kasko che fa parte del pacchetto di garanzie acquistate dall'*Assicurato*.

Descrizione	Ammontare del danno	*Scoperto*	Indennizzo
Danno parziale al *Veicolo Assicurato*	€ 15.500	Collisione e Kasko: 10% con il minimo di € 750 (15.500 x 10% = 1.550 €)	15.500 – 1.550 = 13.950 €

20 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

20.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it.
Tale modulo di denuncia deve essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, email sinistri@credemassicurazioni.it entro e non oltre 5 giorni da quando l'Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite *l'Area Riservata – Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro*, l'Assicurato deve allegare i seguenti documenti:
- Copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie *Furto*, *Rapina* e Atti Vandalici
- Copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzia Incendio
- Copia della Constatazione Amichevole d'*Incidente* (modulo blu) per i *Sinistri* verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni

L'*Assicurato* e/o il *Contraente* s'impegnano a fornire a *Credemassicurazioni* i seguenti documenti:
- Copia della fattura di acquisto del *Veicolo Assicurato*
- Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati e foto del danno in essere per la garanzia Cristalli

In caso di danni totali conseguenti a *Furto/Rapina*, l'*Assicurato* e/o il *Contraente* s'impegnano inoltre a fornire a *Credemassicurazioni* i seguenti documenti:
- Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.
- Tutte le chiavi originali del veicolo
- Procura speciale di vendita a favore di *Credemassicurazioni* con atto notarile
- In caso di successivo ritrovamento, copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

20.2 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **IN CASO DI DANNO TOTALE**

si fa riferimento al *Valore Commerciale* del *Veicolo Assicurato* al momento del *Sinistro* compresi gli eventuali *Accessori* opzionali, fatto salvo:
- per le *Autovetture*, se il *Sinistro* si verifica entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è determinato sulla base del *Valore Assicurato*, senza tener conto del deprezzamento;
- per gli autocarri fino a 35 quintali, se il *Sinistro* si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è determinato sulla base del *Valore Assicurato*, senza tener conto del deprezzamento.

Per le *Autovetture*, la perdita si considera totale quando le spese di riparazione del *Veicolo Assicurato* superano l'80% del *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

L'eventuale indennizzo è corrisposto al netto dello *Scoperto* previsto dall'art. 19.1 "Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti" con riferimento ai valori relativi allo "Scoperto (presso carrozzeria convenzionata)" e tiene conto dell'importo relativo all'I.V.A. di legge solo in caso di scelta, al momento dell'adesione, del *Valore Assicurato* comprensivo della stessa.

- **IN CASO DI DANNO PARZIALE**

si fa riferimento al costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *Veicolo Assicurato*.

Per le sole *Autovetture*, il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del *Veicolo Assicurato* non superano

l'80% del *Valore Commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*; per tutti gli altri veicoli, *Credemassicurazioni* in nessun caso pagherà un importo superiore al *Valore Commerciale* del *Veicolo Assicurato* al momento del *Sinistro*, al netto del valore del *Relitto*.

Limitatamente alle *Autovetture* la valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, è effettuata in base ai seguenti criteri:

- Se il *Sinistro* si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno è eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite;
- Se il *Sinistro* si verifica entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, è eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Limitatamente agli autocarri fino a 35 quintali, la valutazione del danno parziale, a modifica di quanto sopra previsto, è effettuata, se il *Sinistro* si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.

Credemassicurazioni non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero se non espressamente assicurate. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* risponde dei danni e delle spese in proporzione.

L'eventuale indennizzo è corrisposto al netto dello *Scoperto* previsto dall'art. 19.1 "Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti" e tiene conto dell'importo relativo all'I.V.A. di legge solo in caso di scelta, al momento dell'adesione, del *Valore Assicurato* comprensivo della stessa.

20.3 *RELITTO*

Se il *Veicolo Assicurato* è da considerarsi *Relitto*, *Credemassicurazioni* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *Sinistro*. A richiesta di *Credemassicurazioni*, l'*Assicurato* deve produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

20.4 *SCOPERTO* O *FRANCHIGIA*

In caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* corrisponde all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo *Scoperto* e il relativo minimo o *Franchigia* indicati in polizza

20.5 ARBITRATO – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con *Credemleasing S.p.A.* o persona da lui designata (che può anche essere l'*Assicurato/Utilizzatore*); oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e l'altro da *Credemleasing S.p.A* e dall'*Assicurato/Utilizzatore* congiuntamente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo *Perito* interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun *Perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *Perito* o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *Perito*; quelle del terzo *Perito* sono ripartite a metà.

20.6 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Per i danni totali conseguenti a *Furto/Rapina*, *Credemassicurazioni* effettua la liquidazione del danno all'*Assicurato*, previo nulla osta dell'*Ente Vincolatario*, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l'*Indennizzo*, come previsto al precedente art. 12.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*.

Negli altri casi, *Credemassicurazioni* effettua la liquidazione del danno all'*Assicurato*, previo nulla osta dell'*Ente Vincolatario*, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l'*Indennizzo* di cui all'art. 12.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* è posta in grado di constatare l'entità obiettiva del danno, come previsto in *Polizza*, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d'accordo, come previsto dall'art. 12.3 – Arbitrato – Nomina dei periti.

20.7 RIPARAZIONI – AUTORIZZAZIONE DI *CREDEMASSICURAZIONI*

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'officina o rimessa, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare di *Credemassicurazioni*: tale benestare si ritiene tacito in mancanza di comunicazione contraria entro 7 giorni lavorativi dalla data di pervenimento della denuncia del *Sinistro* a *Credemassicurazioni*. S'intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla stessa *Credemassicurazioni*.

20.8 RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di ritrovamento del *Veicolo Assicurato,* le spese relative al recupero si intendono così attribuite:

- A carico dell'*Assicurato* se *Credemassicurazioni* non ha corrisposto l'*Indennizzo* e non è ancora in possesso di tutti gli elementi di cui all'12.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*
- A carico di *Credemassicurazioni* qualora, pur non avendo ancora corrisposto l'*Indennizzo*, la stessa fosse già in possesso degli elementi di cui sopra
- A carico di *Credemassicurazioni* se la stessa ha già corrisposto l'*Indennizzo* e l'*Assicurato* dichiara per iscritto la volontà di non rientrare in possesso del bene sottratto

Il valore del recupero realizzabile dall'*Assicurato* prima del pagamento dell'*Indennizzo* è totalmente computato in detrazione dell'*Indennizzo* stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degradi e/o gli *Scoperti*. Quanto recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo* diventa di proprietà della *Compagnia* se quest'ultima ha già liquidato il danno a termini di *Polizza*.

20.9 DIRITTI DI *CREDEMASSICURAZIONI*

L'*Assicurato* cede i suoi diritti, azioni o ricorsi a *Credemassicurazioni* contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili del *Sinistro*, sino alla concorrenza dell'importo liquidato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

21 CHE COSA POSSO ASSICURARE

21.1 RISCHIO ASSICURATO

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una *Vertenza*, in sede *Giudiziale* o *Stragiudiziale*, *Credemassicurazioni*, nei limiti stabiliti del massimale della *Polizza*, rimborsa le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione *Stragiudiziale* e *Giudiziale* della *Vertenza*;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- *Spese di Soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato* a conclusione di un giudizio;
- spese di esecuzione forzata, fino a 2 (due) tentativi per *Sinistro*;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

21.2 SOGGETTI ASSICURATI

Con riferimento al *Veicolo Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione*, le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale valgono a favore dei seguenti Assicurati:

- società concessionaria del *Leasing*
- locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- conducente autorizzato
- trasportati.

Nel caso di vertenze fra più *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.
Le garanzie non operano in relazione a contenziosi nei confronti di *Credemassicurazioni*.

21.3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla circolazione stradale del *Veicolo Assicurato* indicato nella scheda di polizza.

21.4 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale operano con riferimento alle prestazioni e alle coperture di seguito indicate.

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad *Incidente* stradale.
La garanzia opera, sempre in caso di *Incidente* stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato.

2. Delitti dolosi

Spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad *Incidente* stradale.
La garanzia opera quando:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
- il *Reato* è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il *Reato* si estingue per intervenuta prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare il fatto nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbia comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale
Credemassicurazioni rimborsa le spese di difesa sostenute dall'*Assicurato*, nei limiti del massimale di polizza, quando la sentenza è passata in giudicato o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad *ARAG* tutte le spese anticipate.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad *ARAG* la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera anche nel caso di omissione di fermata e assistenza.
La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

3. Dissequestro

Spese per il dissequestro del *Veicolo Assicurato* sequestrato in seguito a *Incidente* stradale.
La garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 1,5 g/l.
La prestazione opera a favore:

- della società di *Leasing*
- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*

4. Danni subìti

Spese legali sostenute per richiedere il risarcimento extra contrattuale dei danni fisici, alle cose e al veicolo, subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico della controparte.
Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia
- con lesioni a persone avvenuti nell'Unione Europea, al di fuori dell'Italia

la garanzia opera con un massimale di € **100.000** (centomila) per *Sinistro* e senza limite annuo.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.
La garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al Fondo di garanzia delle vittime della strada.
La prestazione opera a favore:

- del locatario del *Veicolo Assicurato*, del conducente autorizzato e dei trasportati
- della società di *Leasing*.

5. Danni causati dall'*Assicurato*

Spese sostenute dall'*Assicurato* per opporsi alle richieste di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dallo stesso *Assicurato* e connessi alla circolazione stradale del *Veicolo Assicurato*.
La garanzia opera solo ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.
La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

6. Irregolare variazione dei punti sulla patente

Spese sostenute per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
La prestazione opera a favore

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

7. Sanzioni a seguito di *Incidente* stradale

Spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della *Sanzione Amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad *Incidente* stradale.
ARAG provvede, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia opera, sempre nel solo caso di *Incidente* stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

8. Sanzioni per violazione del Codice della strada e a seguito di furto o clonazione

Spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della *Sanzione Amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida per:

- violazione del codice della strada, in caso di accoglimento del ricorso/opposizione e se l'importo della sanzione è superiore a € 100;
- circolazione non autorizzata del veicolo nel caso di furto del veicolo o di furto o clonazione della targa del veicolo.

La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato
- della società di *Leasing*

9. Sanzioni per violazione del Codice della strada superiori a 5 (cinque) punti

Spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrativa comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 (cinque) punti.
La prestazione opera a favore

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

10. Anticipo cauzione penale

Spese sostenute dall'*Assicurato* per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *Incidente* stradale avvenuto all'estero.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
La garanzia opera con il limite di massimale equivalente in valuta locale a € **15.000 (quindicimila) per *Sinistro***.
La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

11. Assistenza interprete

Spese sostenute dall'*Assicurato* per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad *Incidente* stradale verificatosi all'estero.

La prestazione opera a favore:

- del locatario in base ad un contratto di *Leasing*
- del conducente autorizzato

21.5 SOMME ASSICURATE

Alle garanzie della Sezione Tutela Legale si applicano i seguenti massimali:

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
⚖	**Tutela Legale (tutte le coperture tranne Anticipo cauzione penale)**	**€ 30.000** per *Sinistro* senza limite annuo.
	Anticipo cauzione penale	**€ 15.000** per *Sinistro* senza limite annuo.

22 CHE COSA NON È ASSICURATO

22.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie relative alla sezione Tutela Legale non operano con riferimento a:

a. materia fiscale o amministrativa
b. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
c. fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
d. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, navi e natanti da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
e. fatti dolosi degli assicurati
f. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
g. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo Assicurato* o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal *Sinistro* o se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al n. 209/2005;
h. casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
i. casi in cui il *Veicolo Assicurato* non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'*Assicurato* dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati
j. casi in cui il *Veicolo Assicurato* non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
k. casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità
l. casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la *Copertura* è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'*Assicurato* venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
m. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
n. vertenze con *Credemassicurazioni*, ad eccezione della procedura di risarcimento diretto, e Credemleasing
o. adesione ad azioni di classe (*class action*)
p. sinistri relativi a violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada.

Ad esempio:

- decorrenza di termini di validità della patente o della Carta di Qualificazione del Conducente. (CqC);
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in patente italiana;
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
- revisione della patente per motivi diversi dell'azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.

22.2 SPESE NON COPERTE DAL CONTRATTO

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni* non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da *ARAG*
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *Sinistro*
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali
- spese non concordate con *ARAG*
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte

Credemassicurazioni inoltre non copre:

1. nella garanzia "*Delitti colposi o contravvenzioni*": le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
2. nella garanzia "*Delitti dolosi*":
   - le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione
   - le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
3. nella garanzia "*Ritiro, sospensione o revoca della patente per incidente stradale*": le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
4. nella garanzia "*Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale*":
   - le spese sostenute con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
   - le spese sostenute da soggetti diversi dal locatario in base ad un contratto di Leasing e dal conducente
5. nella garanzia "*Opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada*"
   - le spese sostenute in caso di mancato accoglimento del ricorso
   - se l'importo è inferiore a € 100
   - le spese sostenute da soggetti diversi dal locatario in base ad un contratto di *Leasing* e dal conducente
6. nella garanzia "*Opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa*": le spese sostenute da soggetti diversi dalla società di *Leasing*, e dal locatario in base ad un contratto di *Leasing* e dal conducente autorizzato
7. nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il sequestro del veicolo non sono connessi ad *Incidente* stradale;
8. nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste, dalla conclusione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o dall'estinzione del *Reato* per prescrizione.
9. nell'anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad *Incidente* stradale che non si è verificato all'estero;
10. nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad *Incidente* stradale che non si è verificato all'estero;
11. nell'impugnazione della *Sanzione Amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connessa allo stesso;
12. le spese sostenute per la *Fase Stragiudiziale* se non è gestita da *ARAG*;
13. le spese sostenute per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *Vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da *ARAG*.

23 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

23.1 LIMITI DI COPERTURA

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
2. Nel caso di vertenze fra *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*

3. La garanzia violazione del codice della strada copre le spese sostenute se il valore della sanzione è pari a € 100 (cento)
4. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio

24 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata *ARAG*, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:
- Telefono centralino: 045/8290411
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it
- Fax per invio nuove denunce di *Sinistro*: 045/8290557
- Mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro*: sinistri@arag.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro* 045/8290449

24.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

1. Nei delitti dolosi:
   - se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad *ARAG* tutte le spese sostenute da *ARAG*
   - l'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad *ARAG* la copia della sentenza definitiva
2. Nel ritiro, sospensione o revoca della patente per indicente stradale: l'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso
3. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per indicente stradale: l'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso
4. Nell'opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada: l'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso
5. Nell'opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa: l'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad *ARAG* il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso
6. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
   - la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente a *Credemassicurazioni* e/o ad *ARAG* nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della *Copertura Assicurativa* per lo stesso rischio
   - l'*Assicurato* ha l'obbligo di informare *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
   - il *Contraente* ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale
7. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la *Copertura Assicurativa* della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, *ARAG* verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire
8. L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da *ARAG*:
   - se ha diritto di recuperarle dalla controparte
   - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo
   - nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione
9. L'*Assicurato* ha l'obbligo di comunicare a *Credemassicurazioni* e/o ad *ARAG* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese

24.2 GESTIONE DEL *SINISTRO*, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

La denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente a *Credemassicurazioni* e/o ad *ARAG* nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della *Copertura Assicurativa* per lo stesso rischio.
L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di informare *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della *Copertura Assicurativa* o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Ricevuta la denuncia del *Sinistro ARAG* verifica la *Copertura Assicurativa* e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.
La *Fase Stragiudiziale* è gestita da *ARAG* che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la *Copertura Assicurativa* della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, *ARAG* verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.
Per la *Fase Giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la *Vertenza*;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, *ARAG* indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto *ARAG* non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *Vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da *ARAG*.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che *ARAG* assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, *ARAG* rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla *Polizza* avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

24.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da *ARAG*:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del *Reato* da doloso a colposo
- nell'anticipo cauzione penale: entro 1 (un) mese dalla data di erogazione

24.4 DISACCORDO CON *ARAG* IN MERITO ALLA GESTIONE DEL *SINISTRO* E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e *ARAG* in merito alla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con *ARAG*.

24.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della *Copertura Assicurativa* per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della *Copertura Assicurativa* in tutte le restanti ipotesi; se la *Polizza* è emessa senza interruzione della *Copertura* per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera

soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso l'*Assicurato* ha l'obbligo in sede di denuncia del *Sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

24.6 QUANDO AVVIENE IL *SINISTRO*

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *Vertenza*.
L'evento, in base alla natura della *Vertenza*, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall'*Assicurato*
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

24.7 UNICO *SINISTRO*

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad uno stesso contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di insorgenza è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, la garanzia opera con un unico massimale che è equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il massimale per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

SEZIONE ASSISTENZA

25 CHE COSA POSSO ASSICURARE

25.1 RISCHIO ASSICURATO

La *Centrale Operativa*, in caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* dovuto a:

- *Incidente* stradale;
- *Guasto*;
- *Incendio*, fulmine, esplosione e *Scoppio*;
- *Furto* e *Rapina*;
- forature e danni ai pneumatici;

fornisce le prestazioni di *Assistenza* stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere,
purché l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

SOMMA ASSICURATA - MASSIMALI		
	Assistenza	**Le somme assicurate, i massimali e le limitazioni relativi alle coperture *Assistenza* sono indicati nelle singole coperture e nella tabella all'articolo 27.1 che segue.**

INFORMAZIONI IN CASO DI *SINISTRO* E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI *INCIDENTE* STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione nell'Unione Europea;

- informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di *Sinistro* e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di *Incidente* in cui sia rimasto coinvolto il *Veicolo Assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'*Assicurato*, provvede a trasmetterlo. La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

25.2 PRESTAZIONI E SERVIZI - *ASSISTENZA AUTOVETTURE*

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA

25.2.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *Veicolo Assicurato* in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").
Se l'*Assicurato* non ha potuto, per obiettive difficoltà, o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *Incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del *Veicolo Assicurato*, contattare la *Centrale Operativa* ed ha provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, *Credemassicurazioni* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Se il *Veicolo Assicurato* risulta inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai *Percorsi Fuoristrada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *Veicolo Assicurato* in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

25.2.2 Recupero difficoltoso del veicolo

Se il *Veicolo Assicurato* è uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 260. Il recupero è riferito esclusivamente al *Veicolo Assicurato*, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

25.2.3 Autovettura in sostituzione

In caso di *Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il veicolo), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato,* esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7.
In caso di *Sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* può comunque beneficiare dell'autovettura in sostituzione. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* deve produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita dell'autovettura in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*. Tale prestazione è fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della patente di guida). *Credemassicurazioni* tiene a proprio carico le spese di trasporto dell'*Assicurato* presso la società di autonoleggio (tramite invio di un taxi o altro mezzo) entro il limite di € 70.
In caso di *Furto* totale del *Veicolo Assicurato* deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva è fornita per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità e le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

25.2.4 Invio di un'autoambulanza

Se a seguito di infortunio causato da *Incidente* stradale che ha interessato il *Veicolo Assicurato* e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitano di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invia direttamente un'autoambulanza. Se l'*Assicurato* ha dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni sono fornite dalla *Centrale Operativa*. In entrambi i casi *Credemassicurazioni* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA (Operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

25.2.5 Rientro degli occupanti del *Veicolo Assicurato*, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di *Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato*, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e lo stesso possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporta almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*) oppure una sosta di una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *Veicolo Assicurato*, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite complessivo di € 260:

- rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

25.2.6 Riconsegna del *Veicolo Assicurato*

Se il *Veicolo Assicurato*, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, viene ritrovato a seguito di *Furto* o è immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richiede almeno otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *Veicolo Assicurato*, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di *Credemassicurazioni* e non possono comunque superare il *Valore Commerciale*, determinato in Italia, del *Veicolo Assicurato*, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *Veicolo Assicurato*.

25.2.7 Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Se l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvede al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

25.2.8 Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato* ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possono essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *Veicolo Assicurato*, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci.

Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:
- marca e modello del *Veicolo Assicurato*;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del *Veicolo Assicurato*;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di *Credemassicurazioni*.
La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

25.2.9 Rientro sanitario

Se gli occupanti del *Veicolo Assicurato* restano infortunati a seguito d'*Incidente* stradale avvenuto a più di 50 km dal loro luogo di residenza, e richiedono il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutano necessario provvede a:
- organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
  - aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - autoambulanza;
  - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di *Credemassicurazioni*.
Non danno luogo al trasferimento:
- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

25.2.10 Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *Veicolo Assicurato* muoiano a seguito di *Incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato nell'Unione Europea, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di *Credemassicurazioni* con il limite complessivo di € 5.200. Se sono coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.
Se si rende necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

25.2.11 Invio di un autista

Se il conducente del *Veicolo Assicurato* non può proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di *Incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua residenza e se nessuno dei passeggeri è in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa* previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA (Esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

25.2.12 Interprete a disposizione

Se l'*Assicurato* viene fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o viene ricoverato a seguito di infortunio per *Incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula a quella di "Assistenza interprete" dell'art. 16.4 della Sezione Tutela Legale dove prevista in *Polizza*. La *Centrale Operativa* provvede in ogni

caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad *ARAG* per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, se è stata resa operante la relativa Sezione.

25.2.13 Anticipo della cauzione penale e spese legali

Se un *Incidente* stradale avvenuto all'estero determina l'arresto o il fermo del conducente del *Veicolo Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. La presente prestazione si cumula a quella di "Anticipo cauzione penale" dell'art. 16.4 della Sezione Tutela Legale dove prevista in *Polizza*.

In caso di arresto o di fermo del conducente del *Veicolo Assicurato* in conseguenza di *Incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

25.2.14 Rimpatrio del *Veicolo Assicurato*

SE il *Veicolo Assicurato* resta immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richiede più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno sedici ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *Veicolo Assicurato* utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di *Credemassicurazioni* e non possono comunque superare il *Valore Commerciale*, determinato in Italia, del *Veicolo Assicurato*, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da *Furto* parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

25.2.15 Abbandono legale del veicolo

Se, a seguito di *Sinistro* per il quale è richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del *Veicolo Assicurato*" o "Rimpatrio del *Veicolo Assicurato*", il *Valore Commerciale* del veicolo, dopo il *Sinistro*, risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del *Veicolo Assicurato*" o "Rimpatrio del *Veicolo Assicurato*", organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. *Credemassicurazioni* tiene a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che devono essere richiesti in Italia.

PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

25.2.16 Demolizione e cancellazione del *Veicolo Assicurato*

Se il *Veicolo Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulta non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *Valore Commerciale* del veicolo stesso) e deve essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del veicolo avviene nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. L'*Assicurato* deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prende in carico il veicolo rilascia all'*Assicurato* la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*.

L'*Assicurato* prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

25.3 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA AUTOVETTURE IBRIDE/ELETTRICHE

Informazioni sulla rete di officine di riparazione

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 un servizio telefonico di reperimento informazioni riguardanti la rete di officine disponibili alla riparazione di auto ibride e la loro ubicazione in Italia e nell'Unione Europea.

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'art. 20.2 "Prestazioni e servizi - Assistenza Autovetture" ad eccezione della prestazione "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" indicata al punto 20.2.1 che è sostituita dal seguente punto:

25.3.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina disponibile alla riparazione di auto ibride/elettriche. È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 200 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *Veicolo Assicurato* in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.
Se l'*Assicurato* non ha potuto, per obiettive difficoltà, o a seguito intervento delle Autorità o in caso di *Incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del *Veicolo Assicurato*, contattare la *Centrale Operativa* ed ha provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, *Credemassicurazioni* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 350. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

25.3.2 Veicolo con conducente

In alternativa alla prestazione "Autovettura in sostituzione" indicata al punto 20.2.4 e sulla base delle medesime condizioni di attivabilità, la *Centrale Operativa* mette a disposizione dell'*Assicurato* e del suo nucleo familiare il servizio di noleggio di un veicolo con conducente in Italia, che consenta all'*Assicurato* o agli altri membri del nucleo familiare di rientrare dall'officina di riparazione alla propria residenza o al luogo di destinazione, di recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro, di accompagnare a scuola i figli minori di 15 anni con lui conviventi e di svolgere le attività necessarie alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. *Credemassicurazioni* tiene a proprio carico la relativa spesa per l'utilizzo del veicolo con conducente per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500.
La prestazione è erogata tramite le società convenzionate, compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse. Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti, parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'*Assicurato*.
Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.

25.3.3 Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di infortunio per *Incidente* stradale, l'*Assicurato* sia ricoverato in una struttura sanitaria e, in seguito alle dimissioni da quest'ultima, consegua una necessaria permanenza a letto per un periodo non inferiore a 5 giorni presso la propria residenza in Italia, prescritta nella cartella clinica o nella documentazione medica equipollente, la *Centrale Operativa* - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di *Credemassicurazioni* fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni.
La collaboratrice provvede:

- ad acquistare e consegnare la spesa e/o farmaci prescritti all'*Assicurato*;
- ad accompagnare a scuola e a ricondurre presso la residenza i figli minori di anni 15 conviventi con l'*Assicurato*;
- a spedire o recapitare documenti e/o ricevute di pagamento presso uffici della Pubblica Amministrazione che rivestano carattere di urgenza.

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'*Assicurato* in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese. Per l'attivazione della garanzia, l'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo. Resta a carico dell'*Assicurato* il costo dei prodotti acquistati.

25.4 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA CAMPER E AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI

Agli autocarri fino a 35 quintali e ai Camper si applicano:

- Tutte le prestazioni *Assistenza* elencate agli articoli precedenti **TRANNE:**
  - 25.2.2 "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino"
  - 25.2.2 "Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici"

- 25.2.3 “Recupero difficoltoso del veicolo”
- 25.2.4 “Autovettura in sostituzione”.

- Tali coperture sono **SOSTITUITE da quelle descritte negli articoli che seguono**.

Le coperture che seguono sono quindi applicabili ai SOLI autocarri fino a 35 quintali e ai camper.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL’UNIONE EUROPEA NEI PAESI DELLA CARTA VERDE

25.4.1 Interventi e riparazioni sul posto

In caso d’*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell’*Assicurato*, provvede ad inviare un operatore e/o un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 500. Tale importo è da intendersi quale massimale complessivamente a carico di *Credemassicurazioni*, anche qualora sia necessario attivare la successiva prestazione “Soccorso Stradale e Traino”. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate sul luogo dell’immobilizzo.

25.4.2 Soccorso stradale e traino

In caso d’*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell’*Assicurato* e in alternativa alla prestazione “Interventi e riparazioni sul posto”, provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’*Assicurato* richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *Veicolo Assicurato* in condizioni di essere trai nato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Se l’*Assicurato* non ha potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *Incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del *Veicolo Assicurato*, contattare la *Centrale Operativa* ed ha provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, *Credemassicurazioni* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 500. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

25.4.3 Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai *Percorsi Fuoristrada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per tentare di effettuare la sostituzione dello pneumatico, qualora il veicolo ne sia già dotato, oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 500. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *Veicolo Assicurato* in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

25.4.4 Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *Veicolo Assicurato* sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al *Veicolo Assicurato*, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’*Assicurato* stesso.

25.4.5 Trasferimento delle merci trasportate

In caso d’*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino deposito indicato dall’*Assicurato* o convenzionato con la *Centrale Operativa*, purché ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico di *Credemassicurazioni* entro il limite di € 260. La *Centrale Operativa* non è responsabile dei tempi di consegna e dell’integrità della merce. Una volta scaricata la merce, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare la prestazione “Soccorso stradale e traino”, a favore del veicolo immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.

25.4.6 Veicolo in sostituzione

In caso d’*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell’*Assicurato*, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un veicolo di portata utile massima di 14 q.li, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7.
In caso di *Sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’*Assicurato* può comunque beneficiare del veicolo sostitutivo.

Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* deve produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del veicolo in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*. Tale prestazione è fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).
In caso di *Furto* totale del *Veicolo Assicurato* deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il veicolo sostitutivo sarà fornito per un massimo di 10 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del veicolo alla stazione di autonoleggio fornitrice.
Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il veicolo oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

25.5 PRESTAZIONI E SERVIZI - *ASSISTENZA* AUTOCARRI OLTRE 35 QUINTALI

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA

25.5.1 Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da *Incidente* stradale che abbia interessato il *Veicolo Assicurato* e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Se l'*Assicurato* ha dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni sono fornite dalla *Centrale Operativa*. In entrambi i casi *Credemassicurazioni* tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

25.5.2 Rimessaggio e custodia

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per *Guasto* o *Incidente* e qualora si sia dato luogo all'erogazione della prestazione "Traino" e le riparazioni non siano effettuabili immediatamente, la *Centrale Operativa* provvede a pagare direttamente le eventuali spese di rimessaggio e custodia del veicolo stesso presso il garage dove è stato trasportato, in genere in aree recintate scoperte, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 260 per veicolo, per ogni anno di durata dell'assicurazione. Sono escluse le spese di custodia del carico e ogni responsabilità di *Credemassicurazioni* inerente alla custodia.

25.5.3 Invio di un autista

Qualora nel corso del viaggio l'autista del *Veicolo Assicurato* subisca un infortunio che gli impedisca di proseguire alla guida del veicolo, oppure venga ricoverato per una malattia, la *Centrale Operativa* previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a fornire, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni* con il limite di € 260, un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o aereo (classe economica) o altro mezzo di trasporto, per consentire ad un secondo autista, scelto dall'*Assicurato*, di raggiungere il veicolo, per recuperarlo oppure per proseguire il viaggio.

25.5.4 Rientro sanitario

Qualora nel corso del viaggio i conducenti degli autocarri, a seguito d'infortunio o malattia che comporti ricovero nel corso del viaggio, richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
  - aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - autoambulanza;
  - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di *Credemassicurazioni*.
Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

25.5.5 Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *Veicolo Assicurato* decedano per *Incidente* stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione purché ubicato nell'Unione Europea, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di *Credemassicurazioni* con il limite complessivo di € 5.200.

Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

PRESTAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E NEL TERRITORIO DEI SEGUENTI STATI: PORTOGALLO, SPAGNA, GIBILTERRA, ANDORRA, FRANCIA, PRINCIPATO DI MONACO, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, GERMANIA, DANIMARCA, SVEZIA, NORVEGIA, FINLANDIA, SVIZZERA, LIECTHENSTEIN, UNGHERIA, AUSTRIA, POLONIA, SLOVENIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, CROAZIA.

25.5.6 Recupero del veicolo

Se il *Veicolo Assicurato* è uscito dalla sede stradale, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un'officina (Vedi anche le prestazioni "Interventi e riparazioni sul posto" e "Traino"). Le spese di recupero sono a carico di *Credemassicurazioni* con il limite, per ogni anno di durata dell'assicurazione, di € 2.000. Tali limiti includono le eventuali spese a carico di *Credemassicurazioni* per le prestazioni "Interventi e riparazioni sul posto" e "Traino". Il recupero è riferito esclusivamente al *Veicolo Assicurato*, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

25.5.7 Soccorso stradale

- Interventi e riparazioni sul posto
  In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per le riparazioni sul posto. Restano a carico dell'*Assicurato* tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico di *Credemassicurazioni* le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d'immobilizzo del *Veicolo Assicurato*, dell'eventuale diritto fisso di chiamata e dell'eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 260.
- Traino
  Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare, con spese a carico di *Credemassicurazioni*, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del *Veicolo Assicurato* fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un'officina convenzionata con la *Centrale Operativa* od autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell'intervento è a carico di *Credemassicurazioni* entro il limite, per ogni anno di durata dell'assicurazione, di € 2.000. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA (Operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro dell'autista)

25.5.8 Spese di hotel

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* per *Guasto* o *Incidente* avvenuto ad oltre 200 km dalla sede di lavoro del suo autista e a seguito d'una delle prestazioni di cui ai precedenti punti "Soccorso stradale" e "Recupero", qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d'una o più notti, la *Centrale Operativa* provvede alla sistemazione dell'autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico di *Credemassicurazioni* le spese di pernottamento e di prima colazione per la durata della riparazione, fino a un massimo di tre notti e comunque con il limite di € 80 per notte.

25.5.9 Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio

Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del *Veicolo Assicurato* mentre è in viaggio ad oltre 200 km dalla propria sede di lavoro, *Credemassicurazioni* provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all'ente erogatore, tenendo a carico di *Credemassicurazioni* i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti:

- in Italia, € 260 per evento;
- all'estero, € 800 per evento.

La garanzia non è operante nei seguenti casi:
- situazioni patologiche di cui l'*Assicurato* sia a conoscenza alla data d'inizio della *Copertura*;
- cure per malattie mentali, infortuni o intossicazioni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci allucinogeni, stupefacenti e simili;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci o idroscì, di uso di guidoslitte per competizione;
- infortuni derivanti da atti di pura temerarietà o di azioni delittuose commesse dal conducente del *Veicolo Assicurato*;
- cure ed interventi riguardanti l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni congenite;
- prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi durante il periodo assicurativo.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NELL'UNIONE EUROPEA (ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO)

25.5.10 Spedizioni di pezzi di ricambio

In caso d'*Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato* mentre si trova all'estero ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *Veicolo Assicurato*, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci.

Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:
- marca e modello del *Veicolo Assicurato*;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del *Veicolo Assicurato*;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di *Credemassicurazioni*.

25.5.11 Interprete a disposizione

Qualora l'*Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per *Incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula a quella di "Assistenza interprete" dell'art. 16.4 della Sezione Tutela Legale ove prevista in *Polizza*. La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, se sia stata resa operante la relativa Sezione.

26 CHE COSA NON È ASSICURATO

26.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia Assistenza non viene prestata:
a. in caso di dolo dell'*Assicurato*;
b. per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
c. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
d. in caso di utilizzo del veicolo in *Percorsi Fuoristrada*;
e. qualora l'indisponibilità del *Veicolo Assicurato* sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

27 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

27.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* relativi alle garanzie della sezione Assistenza:

PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZA AUTOVETTURE	Massimali e Limiti
25.2.4 Autovettura in sostituzione	Per un massimo 7 Giorni in caso di *Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il veicolo)
	Per un massimo 30 Giorni in caso di *Furto* totale del *Veicolo Assicurato* (deve essere prodotta la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia)
25.2.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino 25.2.3 Recupero difficoltoso del veicolo 25.2.6 Rientro degli occupanti del *Veicolo Assicurato*	Massimale € 260
25.2.5 Invio di un'autoambulanza	Massimale € 210
25.2.8 Anticipo di denaro per spese di prima necessità	Massimale € 520
25.2.10 Rientro Funerario	Massimale € 5.200 una persona Massimale complessivo € 20.700 in caso di più persone
PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZA AUTOVETTURE IBRIDE/ELETTRICHE	**Massimali e Limiti**
25.3.1 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino	Massimale € 350
25.3.2 Veicolo con conducente	Per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500
25.3.3 Collaboratrice domestica	Fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni dalla struttura sanitaria
PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZA CAMPER E AUTOCARRI FINO A 35 QUINTALI	**Massimali e Limiti**
25.4.2 Soccorso stradale e traino 25.4.3 Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici 25.4.4 Recupero difficoltoso del veicolo	Massimale € 500
25.4.5 Trasferimento delle merci trasportate	Massimale € 260

25.4.6 Veicolo in sostituzione	Per un massimo 7 Giorni In caso di *Impossibilità di Utilizzo* del *Veicolo Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il veicolo)
	Per un massimo 10 Giorni In caso di *Furto* totale del *Veicolo Assicurato* (deve essere prodotta la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia)
PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZA AUTOCARRI OLTRE 35 QUINTALI	**Massimali e Limiti**
25.5.1 Invio di un'autoambulanza	Massimale € 210
25.5.2 Rimessaggio e custodia	Massimale € 260 per annualità assicurativa
25.5.3 Invio di un autista	Massimale € 260
25.5.5 Rientro Funerario	Massimale € 5.200 una persona Massimale complessivo € 20.700 in caso di più persone
25.5.6 Recupero del veicolo 25.5.7 Soccorso stradale - Traino	Massimale € 2.000 per annualità assicurativa
25.5.7 Soccorso stradale - Interventi e riparazioni sul posto	Massimale € 260
25.5.8 Spese di hotel	€ 80 per notte Massimo di 3 notti
25.5.9 Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio	In Italia, Massimale € 260 per evento All'estero, Massimale € 800 per evento
25.5.11 Interprete a disposizione	Massimale € 520

Esempio

Il *Veicolo Assicurato* è un autocarro di peso inferiore ai 35 quintali, uscito dalla sede stradale per il quale risulta necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato. L'incidente è avvenuto in una zona montuosa e il recupero del veicolo risulta particolarmente complesso e oneroso.

Descrizione	Costo dell'intervento	*Limite di Indennizzo*
Recupero difficoltoso del veicolo	Costo dell'intervento del mezzo speciale = € 650	€ 500

L'Assicurato sarà tenuto a pagare € 150 per il maggior costo dell'intervento.

28 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di *Assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi indicati, avvalendosi di *Blue Assistance*.

28.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per poter usufruire delle garanzie di *Assistenza*, l'*Assicurato*, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare le *Centrale Operativa*, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800.954.407	011-7417114

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve comunicare:

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *Polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;
- la prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, o essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di *Assistenza*. Nel caso in cui l'*Assicurato* sia autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *Polizza*, deve inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana (cioè in euro), al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. *Credemassicurazioni* non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *Assistenza* previsto.

RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Credemassicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *Assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

CREDEMASSICURAZIONI

VEICOLI PROTETTI by Credemassicurazioni - Modulo di Adesione

Polizza collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli. Polizza collettiva di Credemassicurazioni n. 90000035ZB.
Contraente Credemleasing S.p.A., via Mirabello, 2, Reggio Emilia, C.F.00924500358, P. IVA 02823390352

Dati relativi al Contratto di Leasing

Numero	Durata (in mesi)

Aderente/Assicurato

Cognome e nome/Ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/partita IVA

Veicolo Assicurato

Tipo/Marca/Modello
Telaio

Estremi della copertura assicurativa

Valore Assicurato (indicare se comprensivo dell'IVA di legge)	
Pacchetto	Garanzie prescelte

Premio Annuo

Imponibile	Imposte (1)	**Totale**

(1) l'imposta è maggiorata dell'1%, ad esclusione delle garanzie Assistenza e Tutela Legale, per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002

Costi (parte del premio annuo imponibile)

Ammontare dei costi a carico dell'Assicurato	Di cui parte dei costi riconosciuta all'intermediario (2)

(2) pari al 25% del premio imponibile (premio al netto delle imposte)

Premio Totale per l'intera durata contrattuale:

Il sottoscritto Assicurato prende atto che:

- Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di leasing se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
- Il premio è definito su base annuale.
- Il contratto di assicurazione ha durata pari a quella del contratto di leasing al quale è abbinata la copertura. Le coperture assicurative cessano pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di leasing. In ogni caso, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: esercizio del diritto di recesso; trasferimento della residenza dell'Assicurato al di fuori del territorio italiano; estinzione anticipata totale del contratto di leasing; mancato pagamento del premio annuo.
- Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credemleasing un mandato all'incasso del premio, in forza del quale ai fini della validità dell'assicurazione, il pagamento del premio a Credemleasing equivale al pagamento fatto a Credemassicurazioni.

FAC - SIMILE

CREDEMASSICURAZIONI

Dati relativi al Contratto di Leasing

Numero	Durata (in mesi)

Credemassicurazioni rende noto che:

- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile**
- **L'Assicurato ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l'accesso all'area riservata**

Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie ad effettuare una scelta consapevole e informata, rispondente ai propri bisogni ed esigenze assicurative.

Il sottoscritto Assicurato dichiara inoltre di:

- Voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata
- Aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- Essere informato che, come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209; per esercitare tale diritto, l'Assicurato deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 3.3
- **Aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08954XUE0725) comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac-simile del Modulo di Adesione, Documento informativo sul trattamento dei dati personali**
- **Essere consapevole che la presente polizza è vincolata a favore del contraente Credemleasing così come indicato all'art. 7.5 delle Condizioni di Assicurazione**

Luogo e Data _____/____/_____ L'Assicurato _____

Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, agli effetti degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: art. 1.1 Tipologie di veicoli assicurabili; art. 1.3 – Dichiarazioni dell'Assicurato; art 2.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 6 – Eventi relativi al contratto di leasing; art. 7.5 – Vincolo. **DANNI AL VEICOLO - SEZIONE FURTO E INCENDIO**: art. 9.1 – Rischio assicurato; art. 10 - Che cosa non è assicurato; **SEZIONE CRISTALLI**: art. 11.1 - Rischio assicurato; art. 12 – Che cosa non è assicurato; **SEZIONE EVENTI NATURALI E ATTI VANDALICI**: art. 13.1 Rischio assicurato; art. 14 – Che cosa non è assicurato; **SEZIONE COLLISIONE:** art. 15.1 – Rischio assicurato; art. 16 – Che cosa non è assicurato; **SEZIONE KASKO**: art. 17.1 – Rischio assicurato; art. 18 – Che cosa non è assicurato; **DANNI AL VEICOLO – LIMITAZIONI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**: art. 19 – Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 20.1 – Obblighi in caso di sinistro; **SEZIONE TUTELA LEGALE**: art. 21.5 Somme assicurate; art. 22 – Che cosa non è assicurato; art. 23 – Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 24.1 – Obblighi in caso di sinistro; **SEZIONE ASSISTENZA**: art. 25.1 – Rischio assicurato; art. 26 – Che cosa non è assicurato; art. 27 – Limiti, franchigie e/o scoperti; art. 28.1 – Obblighi in caso di sinistro.

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i "canoni di leasing" come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa.

Luogo e Data _____/____/_____ L'Assicurato _____

Proponente Assicurativo (cognome, nome e matricola)

Consenso Privacy - non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni

- Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.

Luogo e Data _____/____/_____ L'Assicurato _____

FAC-SIMILE

Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Veicoli Protetti by Credemassicurazioni: denunciamo un sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta.
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

Numero del contratto di Leasing _____

Dati dell'Assicurato

cognome e nome	Data di nascita	Sesso

Domicilio/Residenza:

Via	n	Comune	Cap	Provincia

Telefono/Fax/Cell	E-mail

Dati del sinistro

Data	Ora	Luogo di accadimento del sinistro

Breve descrizione a cura del cliente (modalità e cause/allegare CAI se presente):

Descrizione dei danni visibili (allegare preventivi e comunicare luogo di reperibilità del veicolo)

Conducente al momento del sinistro (all.re copia della patente di guida)

cognome e nome		Data di nascita	Sesso

Codice Fiscale	Patente numero	Categoria	In scadenza il

Eventuali testimoni e/o Autorità intervenute

...segue

Richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**)**:**	
☐	**Incendio** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco
☐	**Furto** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Copia della denuncia alle Autorità competenti In caso di furto totale: • Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A. • Tutte le chiavi originali del veicolo • Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con Atto notarile
☐	**Cristalli** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Foto del danno
☐	**Evento Naturale** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
☐	**Atto Vandalico** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Copia della denuncia alle Autorità competenti
☐	**Collisione** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo blu) per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni
☐	**Kasko** da allegare: • Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato • Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati • Copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo blu) per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni

Data	Firma (leggibile)
	✓

Tutela Legale

La gestione dei sinistri della Sezione Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

- Telefono centralino 045.8290411
- Per invio nuove denunce di sinistro mail denunce@arag.it o fax 045.8290557
- Per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro mail sinistri@arag.it o fax 045.8290449

Assistenza

In caso di sinistro, l'assicurato deve contattare telefonicamente la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

Dall'Italia al numero verde **800.954.407**
Dall'estero, prefisso internazionale seguito da **011-7417114**
Comunicando

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'assicurato;
- l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- il numero di polizza;
- la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;
- la prestazione richiesta.

CREDEMASSICURAZIONI

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente,
questo documento contiene le informazioni necessarie per comprendere come Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito "noi" oppure "il Titolare" o "la Compagnia"), tratterà i tuoi dati personali.
Il documento è stato suddiviso in paragrafi così da individuare prontamente l'argomento di interesse; ad ogni modo ti raccomandiamo di leggerlo integralmente per comprendere quali sono i dati che trattiamo su di te, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo con soggetti terzi, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.

1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)?

Dal punto di vista normativo, il soggetto che raccoglie e decide come e per quali scopi trattare i tuoi dati personali è detto Titolare del trattamento. Nel nostro caso il Titolare è **Credemassicurazioni S.p.A,** con sede in Via Luigi Sani n. 3 – 42121 Reggio Emilia (RE). Il Titolare ha poi nominato al suo interno un altro soggetto, chiamato Responsabile della protezione dei dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**"), che potrai contattare per esercitare uno o più dei diritti che la normativa ti garantisce, ma anche per ricevere qualsiasi informazione ulteriore in merito ai trattamenti di dati personali da noi effettuati.
A tal fine puoi, alternativamente, scegliere una delle seguenti modalità:

- Scrivere a Credemassicurazioni S.p.A. – Via Luigi Sani n. 3 – 42121 Reggio Emilia - Att.ne Data Protection Officer inviare una e-mail all'indirizzo privacy@credemassicurazioni.it
- Inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC info@pec.credemassicurazioni.it
- Telefonare al numero verde 0522-586050

Provvederemo a prendere in carico la tua richiesta e ti forniremo un riscontro il prima possibile o, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Se però avessimo dubbi circa l'identità della persona che ha presentato la richiesta, potremo richiedere ulteriori informazioni per verificare che chi scrive sia effettivamente il soggetto per cui è stata effettuata la richiesta.

2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

2.1 Dati personali comuni

Potremmo trattare diverse tipologie di tuoi dati personali come, ad esempio:

- **dati identificativi, di contatto e relativi alla tua situazione familiare** (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, documento d'identità, nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo email, residenza, sesso, numero di figli)
- **informazioni sul tuo reddito e patrimonio, titolo di studio ed occupazione** (ad esempi impiego, retribuzione, reddito dichiarato)
- **informazioni relative ai rapporti che intrattieni con noi**

L'elenco sopra riportato è esemplificativo: i dati che effettivamente trattiamo o tratteremo su di te dipendono dal rapporto che hai o che chiedi di instaurare, nonché dai consensi da te rilasciati. Se vuoi sapere quali dati effettivamente trattiamo su di te, puoi sempre scrivere al DPO, così come indicato al paragrafo precedente (cfr. par. 1).

2.2. Categorie particolari di dati personali

Può accadere che verremmo a conoscenza di categorie particolari di dati personali che possono rivelare la tua origine razziale ed etnica, le tue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le tue opinioni politiche,

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali che possono rivelare il tuo stato di salute e/o la tua vita sessuale. Questo potrebbe accadere ad esempio se necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale in alcune specifiche ipotesi (ad esempio, i dati relativi alla salute mediante il c.d. "Questionario sanitario" oppure, apertura di contratti assicurativi, apertura di contratti assicurativi per interdetti/incapaci/soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno). Per tale casistica richiederemo il tuo consenso o, ove necessario, quello del soggetto che ha la tutela dell'interessato (incapace/interdetto/soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno).

3. QUAL È LA FONTE DEI DATI PERSONALI?

Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente da te, ma in alcuni casi potremmo riceverli da altri soggetti.
Questo documento, quindi, è diretto a informarti dei trattamenti da noi effettuati anche nel caso i tuoi dati personali fossero stati acquisiti da terzi e non da te direttamente.

4. PERCHÉ E SU QUALE BASE TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

4.1 TRATTAMENTI SPECIFICI CHE NON RICHIEDONO IL TUO CONSENSO

4.1.1 Esecuzione di un contratto di cui sei parte o per l'instaurazione di un contratto da te richiesto

Trattiamo i tuoi dati personali per acquisire le informazioni necessarie per la conclusione di un contratto con te e per la successiva esecuzione di tale rapporto. In particolare, potremmo trattare i tuoi dati per:

- eseguire operazioni da te richieste, fornirti informazioni e assistenza sia prima che dopo la sottoscrizione di un contratto
- valutare se possiamo offrirti un prodotto o un servizio da te richiesto e a quali condizioni

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso, in quanto tali trattamenti discendono da operazioni da te richieste. Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso.

4.1.2 Adempimento di obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità

Trattiamo i tuoi dati personali anche per adempiere ai vari obblighi legali e regolamentari a cui siamo soggetti. Ad esempio, tra gli altri, siamo tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di antifrode, di contrasto al terrorismo, fiscale, all'applicazione delle norme sul monitoraggio e sulla classificazione uniforme dei rischi operativi, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura etc.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso, in quanto tali trattamenti discendono da obblighi normativi cui non possiamo esentarci. Ove però ti rifiutassi di fornirci i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare il rapporto o dare esecuzione allo stesso ed inoltre potremmo essere obbligati ad effettuare segnalazioni alle Autorità competenti.

4.1.3 Perseguimento di un legittimo interesse del Titolare

Trattiamo i tuoi dati personali per un nostro legittimo interesse, a seguito di un'attenta valutazione dei potenziali rischi e bilanciamento delle esigenze e dei diritti della clientela, come ad esempio per:

- monitorare l'utilizzo dei prodotti e servizi messi a disposizione della clientela con l'obiettivo di definire il piano commerciale e di marketing della Compagnia ed analizzare le performance commerciali della rete di vendita

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

- recuperare eventuali crediti che dovessero crearsi tra di noi e, più in generale, gestire contenziosi che dovessero insorgere
- effettuare attività di controllo finalizzate a **prevenire o individuare azioni fraudolente e/o illegittime:**
    - a tutela del patrimonio aziendale, della clientela e a presidio del danno reputazionale della Compagnia, mediante controlli che, potranno riguardare anche le operazioni a valere sui rapporti che intrattieni con noi
    - per garantire la **sicurezza informatica,** la corretta gestione dei nostri sistemi informatici e assicurare la continuità operativa (c.d. *business continuity*)
- svolgere attività funzionali e strettamente connesse ad operazioni di **cessioni del credito e/o operazioni societarie** (quali fusioni e/o acquisizioni)
- effettuare statistiche aggregate, test e modelli, anche attraverso modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione, al fine di migliorare la gestione dei rischi della Compagnia e del Gruppo Credem o di ottimizzare i prodotti, i servizi offerti e i processi interni
- promuovere la vendita dei nostri prodotti o servizi analoghi a quelli che hai già acquistato, utilizzando l'indirizzo email da te indicato per ricevere le nostre comunicazioni. In ogni caso, potrai sempre opporti e non ricevere più tali comunicazioni, usando una delle modalità previste al par. 1

4.1.4 Condivisione dei dati personali all'interno del Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni per il perseguimento di legittimi interessi

In alcuni dei casi sopra descritti potremmo comunicare i tuoi dati ad altre società del Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni, in funzione di un loro legittimo interesse, in un'ottica di presidio e valutazione dei rischi a livello di Gruppo. In particolare, tale comunicazione potrebbe avvenire per:

- prevenire o controllare il rischio frodi (ad esempio, per i dipendenti o gli agenti delle società del Gruppo Credem, alcuni dati relativi ai rapporti assicurativi potranno essere condivisi con la società del Gruppo presso cui il dipendente o agente opera, ove risultino necessari per detti controlli)
- per migliorare l'accuratezza dei tuoi dati trattati dalle società del Gruppo Credem e garantire che siano esatti ed aggiornati.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

In questi casi non è richiesto un tuo consenso in quanto tali trattamenti discendono da nostri interessi legittimi o delle società del Gruppo Credem coinvolte. Se lo ritieni, potrai sempre chiedere di opporti a tali trattamenti scrivendo al DPO, così come indicato al par. 1. La tua richiesta sarà verificata e, laddove non sussistano motivi che possano essere considerati prevalenti (ad esempio, se i dati in oggetto sono necessari per l'esercizio di un diritto di difesa della v), accolta.

5. CON QUALI MODALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Trattiamo i tuoi dati mediante vari strumenti, cartacei e informatici, nel limite delle finalità sopra indicate e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza rispetto a terzi.

6. A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI PERSONALI?

I tuoi dati personali saranno conosciuti dai nostri dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori, dagli intermediari assicurativi, e relativi addetti e collaboratori della Compagnia - nominati come "persone autorizzate" e/o "responsabili" del trattamento - laddove questo sia necessario per lo svolgimento delle attività lavorative a questi demandate.

Inoltre, potremmo comunicare i tuoi dati anche a soggetti terzi (sia nell'Unione Europea che all'esterno di essa, se possibile) che rientrino, a titolo esemplificativo, in una delle seguenti categorie:

a) Società appartenenti al Gruppo Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero società

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile

b) Soggetti che supportano le attività assicurative
c) Soggetti che svolgono servizi di gestione dei sinistri
d) Soggetti che svolgono servizi di gestione delle perizie
e) Soggetti che supportano la valutazione delle tue richieste
f) Soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, intermediazione, negoziazione, distribuzione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi
g) Soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela
h) Ulteriori soggetti di cui Credemassicurazioni a vario titolo si avvale per la gestione delle richieste ricevute
i) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Compagnia
j) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale
k) Soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio
l) Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico
m) Ulteriori soggetti di cui la Compagnia a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto assicurativo o del servizio richiesto
n) A soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti

Inoltre, alla luce della particolarità dell'attività assicurativa e nel rispetto della normativa di settore, la Compagnia potrà dover comunicare i tuoi dati personali a soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta. "catena assicurativa".

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

a) Contraenti e loro eredi e chiamati all'eredità, assicurati, beneficiari, vincolatari
b) Assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss RE\Munich RE\Arag SE); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti, medici, autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza
c) Società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell'invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), cliniche convenzionate (scelta dall'interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela),indicate sul plico postale, società di formazione
d) Società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti
e) Società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate
f) Società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia
g) Intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Compagnia
h) Altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto – CID, per la

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

gestione della convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI Scarl., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa - nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo

i) Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di **prevenzione del furto di identità**. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo

A seconda dei casi, tali soggetti possono agire in autonomia (c.d. "Titolari del trattamento") o per conto nostro, nei limiti delle istruzioni da noi loro fornite (c.d. "Responsabili esterni del trattamento"). Per conoscere la lista completa dei soggetti a cui comunichiamo i tuoi dati e il ruolo da questi svolto, se Titolari o Responsabili, ti invitiamo a visitare il nostro sito pubblico, nella sezione "Privacy".

7. I TUOI DATI POSSONO ESSERE TRASFERITI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO?

Potremmo trasferire i tuoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (ossia fuori dal territorio che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) solo:

- Verso Paesi che hanno adottato una normativa privacy nazionale analoga a quella dell'Unione Europea e per questo riconosciuti dalla Commissione Europea come "adeguati"
- A seguito della sottoscrizione, tra noi e il destinatario dei dati, di apposite garanzie contrattuali emanate dalla Commissione Europea (c.d. Clausole Contrattuali Standard o tipo)
- Se sussiste una delle ipotesi previste dalla normativa (ad esempio se il trasferimento è necessario per dar seguito a tue richieste, come effettuare un pagamento internazionale).

8. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

A meno che la normativa applicabile imponga specifiche tempistiche, conserviamo i tuoi dati personali:

- per l'intera durata del contratto e per un termine ulteriore pari a 10 anni dalla chiusura del tuo ultimo rapporto
- per 6 mesi dal momento in cui ci hai fornito i dati, nel caso a tale conferimento non sia seguita l'apertura di un rapporto assicurativo. In questo caso, la conservazione potrebbe essere prolungata se vi siano obblighi normativi che lo impongano o nel caso sia necessario esercitare il nostro diritto di difesa (ad esempio nel caso di tue/tuoi contestazioni o reclami).

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

9. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

La normativa applicabile (cfr. artt. da 12 a 15 del Regolamento UE 679/2016 o GDPR) ti riconosce diversi diritti, te li elenchiamo qui di seguito:

- **Diritto di accesso**: per avere informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra e ottenerne una copia
- **Diritto di rettifica**: se ritieni che i tuoi dati personali non siano corretti, aggiornati o completi, puoi richiederci di correggerli o integrarli
- **Diritto alla cancellazione**: se non ci sono norme che ci impongano la conservazione, puoi richiederci la cancellazione dei tuoi dati personali. Ti comunicheremo se è possibile nei tempi previsti;
- **Diritto alla limitazione**: se sussiste un motivo specifico tra quelli previsti dalla normativa (ad esempio, è decorso il periodo di conservazione e potremmo cancellare i tuoi dati, ma ci chiedi di conservarli ancora perché ti servono per esercitare un tuo diritto di difesa in sede giudiziaria), puoi richiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati a specifiche finalità (ad esempio, la conservazione)
- **Diritto di opposizione**: puoi richiederci di non trattare più i tuoi dati per quelle finalità che si basano su un nostro legittimo interesse. In questo caso, valutata la tua richiesta, ti comunicheremo se possiamo accoglierla o se sussistono motivi prevalenti che ci permettano di continuare ad effettuare tali trattamenti
- **Diritto alla portabilità dei dati**: hai il diritto di ricevere o di ottenere che i tuoi dati personali siano da noi trasmessi ad un altro soggetto da te indicato (se tecnicamente possibile). Ricorda che da tali dati sono però esclusi quelli risultanti da nostre elaborazioni e valutazioni
- **Diritto di revoca:** puoi revocare il/i consensi che ci hai fornito
- **Reclamo**: se non sei soddisfatto, puoi scrivere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Per esercitare i tuoi diritti di cui sopra puoi scrivere al DPO tramite i riferimenti indicati al paragrafo 1, mentre nel caso di reclamo presso l'Autorità puoi utilizzare i riferimenti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it
Ricorda che l'esercizio dei tuoi diritti è gratuito. Se però la tua richiesta fosse infondata o eccessiva (anche per la loro ripetitività), potremmo addebitarti un costo a titolo di contributo spese per i costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta.

Credemassicurazioni S.p.A.

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.